



**Liceo Classico “Giovanni Berchet”**

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano  
 Codice Fiscale 80126450156  
 Tel. 025450709 (segreteria)  
 E-mail: [MIPC05000V@liceoberchet.edu.it](mailto:MIPC05000V@liceoberchet.edu.it) -  
 WEB: <https://liceoberchet.edu.it>



Protocollo come da segnatura

MILANO, \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_\_

**OGGETTO:** **DECISIONE A CONTRARRE, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a euro 219,00 (Iva esclusa), per l’acquisizione del servizio: RINNOVO GARANZIA NETWORKING HI-CARE BASIC AC6005 – 8 - 8AP BUNDLE 17 MESI + HI-CARE BASIC AC6005 60 MESI HUAWEI**

**C.I.G.: Z5C3CC1123**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

<b>VISTO</b>	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
<b>VISTO</b>	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
<b>VISTO</b>	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
<b>VISTO</b>	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni»;
<b>TENUTO CONTO</b>	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
<b>VISTO</b>	il Regolamento attività negoziale del Liceo Classico Statale “G. Berchet”, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/2019 del 21/03/2019;
<b>VISTO</b>	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 deliberato dal Collegio dei Docenti del 23/11/2021, ed approvato con Delibera del CDI N. 41/2021 del 15/12/2021;
<b>VISTA</b>	la delibera del Consiglio d’Istituto N. 42/2023 del 04/10/2023 di approvazione delle modifiche/integrazioni del PTOF A.S. 2023/24;
<b>VISTO</b>	il Programma Annuale E.F. 2023, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 01/02/2023;
<b>VISTA</b>	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
<b>VISTO</b>	il Dlgs n.36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
<b>VISTO</b>	l’art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023:

	<p>1. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".</p> <p>2. "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."</p>
<b>VISTO</b>	<p>che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:</p> <p>b) <b>affidamento diretto dei servizi e forniture</b>, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a <b>140.000 euro</b>, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p>
<b>VISTO</b>	<p>l'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti", al comma 1, lettera d): "l'affidamento diretto" come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";</p>
<b>VISTO</b>	<p>l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che prevede la suddivisione dell'appalto "per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese";</p>
<b>CONSIDERATO</b>	<p>l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, comma 2 "Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese" e dati, nel caso di specie, l'indivisibilità del servizio e l'importo non rilevante, quindi già accessibile;</p>
<b>VISTO</b>	<p>l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018, il quale prevede che:</p> <p>«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:</p> <p>a) <b>affidamenti di lavori, servizi e forniture</b>, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</p>
<b>VISTA</b>	<p>La delibera del Consiglio d'Istituto n. 5/2019 del 21/03/2019 nella quale si stabilisce l'innalzamento ad euro 39.999,99 dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali previste dall'art. 45 comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018</p>
<b>VISTO</b>	<p>l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le <b>convenzioni</b> stipulate da Consip S.p.A.;</p>
<b>VISTO</b>	<p>l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;</p>
<b>VISTA</b>	<p>la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai <b>beni informatici</b> ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);</p>
<b>CONSIDERATA</b>	<p>la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;</p>
<b>DATO ATTO</b>	<p>che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;</p>

<b>RILEVATA</b>	la derogabilità all'obbligo di acquisto su mercato elettronico ex L. 145/2018 per approvvigionamenti inferiori a € 5.000,00;
<b>VISTO</b>	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale <i>“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto <b>le stazioni appaltanti</b> e gli enti concedenti <b>nominano</b> nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”</i>
<b>RITENUTO</b>	che il Dott. Bruno ROSSILLI, Dirigente Scolastico pro-tempore del Liceo Classico Statale “Giovanni Berchet”, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
<b>TENUTO CONTO</b>	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
<b>VISTO</b>	l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di <b>conflitto di interessi</b> , e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
<b>TENUTO CONTO</b>	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
<b>DATO ATTO</b>	della necessità di affidare il servizio di <b>RINNOVO GARANZIA NETWORKING HI-CARE BASIC AC6005-8-8AP BUNDLE 17 MESI+ HI-CARE BASIC AC6005 60 MESI HUAWEI</b> necessario all'ottimale funzionamento dell' impianto WI-FI di questo Istituto;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'affidamento in <b>oggetto</b> è finalizzato all'approvvigionamento di idonea copertura network necessaria a questo Istituto Scolastico;
<b>CONSIDERATO</b>	di prevedere una durata contrattuale pari a 17+60 mesi
<b>CONSIDERATO</b>	che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 1.057,00, IVA esclusa, ovvero in €1.289,54, IVA inclusa;
<b>CONSIDERATO</b>	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
<b>CONSIDERATO</b>	che, nel procedere all'acquisizione dei preventivi di spesa, la stazione appaltante <b>ha consultato il contraente uscente</b> in quanto emerge la qualificazione dell'operatore dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;  infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
<b>VISTA</b>	La richiesta di preventivo del 26/09/2023 all'operatore economico <b>Pipeline Courseware &amp; Software house S.r.l. P.IVA e C.F. 10529860156</b> con sede in <b>Via Giulio Belinzaghi,15- 20159 MILANO</b> per l'affidamento del servizio in parola;
<b>ACQUISITO</b>	Il preventivo del 26/09/2023 da parte dell'operatore economico interpellato: <b>Pipeline Courseware &amp; Software house S.r.l. P.IVA e C.F. 10529860156</b> con sede in <b>Via Giulio Belinzaghi,15 - 20159 MILANO</b> per un importo di <b>€ 1.057,00, IVA esclusa;</b>
<b>PRESO ATTO</b>	che la ditta società <b>Pipeline Courseware &amp; Software house S.r.l. P.IVA e C.F. 10529860156 con sede in Via Giulio Belinzaghi,15- 20159 MILANO</b> è in possesso del livello di conoscenza

	specialistica e delle competenze richieste, non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le funzioni da espletare;
<b>CONSIDERATO</b>	che il preventivo risulta vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
<b>DATO ATTO</b>	pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico <b>Pipeline Courseware &amp; Software house S.r.l. P.IVA e C.F. 10529860156</b> con sede in <b>Via Giulio Belinzaghi,15- 20159 MILANO</b>
<b>TENUTO CONTO</b>	che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario <b>attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;</b>
<b>TENUTO CONTO</b>	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola <b>non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;</b>
<b>TENUTO CONTO</b>	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la <b>garanzia definitiva</b> per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale."</i> si ritiene di <b>non richiedere</b> la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
<b>DATO ATTO</b>	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a <b>condizione risolutiva</b> nel caso di sopravvenuta <b>disponibilità di una convenzione Consip S.p.A.</b> avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;
<b>CONSIDERATO</b>	che, in tema di <b>imposta di bollo</b> in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
<b>CONSIDERATO</b>	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
<b>VISTO</b>	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
<b>TENUTO CONTO</b>	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
<b>CONSIDERATO</b>	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 1.057,00, IVA esclusa, ovvero in €1.289,54, IVA inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»

#### DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto del servizio: **RINNOVO GARANZIA NETWORKING HI-CARE BASIC AC6005-8-8AP BUNDLE 17 MESI+ HI-CARE BASIC AC6005 60 MESI HUAWEI**, in favore del Liceo Classico Statale "G. Berchet" di Milano, all'operatore economico **PIPELINE COURSEWARE & SOFTWARE HOUSE S.r.l. P.IVA e C.F. 1052 9860156** con sede in **Via Giulio Belinzaghi,15- 20159 MILANO** per un importo complessivo delle prestazioni pari ad **€ 1.057,00, IVA esclusa (pari a € 1.057,00 + IVA pari a € 232,54);**

- di autorizzare la spesa complessiva **€ 1.289,54, IVA inclusa**, da imputare sul capitolo **A1.1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola” dell’esercizio finanziario 2023**;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall’art. 18 del D.lgs 36/2023;
- di nominare il **Dott. Bruno ROSSILLI** quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs n. 36/2023 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*F.to Dott. Bruno ROSSILLI*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*